



**tuttoit**  
prevenzioneincendi.

# Impianti di sollevamento ubicati in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

## **Decreto Ministeriale 15/09/2005 Coordinato**

Il documento riporta le caratteristiche che devono possedere gli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, con le eventuali modifiche apportate, coordinato con le circolari, le note ed i chiarimenti emanati sull'argomento.

**tpi**  
Febbraio 2019



*Testo coordinato del*

*DM 15 settembre 2005*

*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.*

**INDICE**

Stato normativo .....	2
Decreto 15 settembre 2005.....	3
Note al DM 15/09/2005.....	9

## **Stato normativo**

Gli ascensori e i montacarichi, riportati come att. 95 nell'allegato al DM 16/02/82 come "Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.", non sono stati inseriti nel DPR 151/2011, per cui gli stessi non sono più soggetti ai controlli di prevenzione incendi.

Essi, però, collegando i vari piani fra di loro, rappresentano una via di propagazione dell'incendio, per cui vanno progettati in modo da impedire la diffusione del fumo negli ambienti a loro collegati.

La norma che originariamente si era occupata dell'argomento è stato il DPR 29/05/63, n° 1497.

Con decreto 15 settembre 2005 è stato pubblicato il nuovo regolamento sull'argomento, che abroga la normativa preesistente in materia. Esso modifica anche i punti specifici dei decreti relativi agli edifici di civile abitazione, alle attività ricettive turistico-alberghiere e alle strutture sanitarie.

### **NB**

**Si deve porre cura alla lettura di alcune circolari e chiarimenti, riportate di seguito, emanate prima della pubblicazione del DPR 01/08/2011, n. 151, in quanto possono riportare argomenti superati dalla pubblicazione del DPR stesso. Alcune di esse sono state riportate per un confronto fra le procedure che si sono succedute.**

**Alcune circolari e chiarimenti potrebbero essere richiamate in più note in quanto interessano più aspetti del decreto, esse sono state riportate una sola volta richiamando i vari numeri delle note per contenere la dimensione del documento.**

***Esonero di responsabilità: nonostante si sia operato col massimo impegno per la realizzazione del presente lavoro, si declina ogni responsabilità per possibili errori e/o omissioni e per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni contenute nello stesso.***

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Decreto 15 settembre 2005.

(G.U. 5 ottobre 2005, n. 232)

#### Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.<sup>1,2</sup>

Il ministro dell'interno

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;

Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni di prevenzione incendi per la realizzazione dei vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Nel rispetto della direttiva 95/16/CE<sup>3,4</sup> la regola tecnica allegata al presente decreto si applica, in conformità alle specifiche prescrizioni di settore in materia di prevenzione incendi, ai vani degli impianti di sollevamento installati nelle nuove attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed in quelle esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di modifiche sostanziali.

2. Per modifiche sostanziali agli edifici si intendono:

- a) l'installazione di nuovi impianti di sollevamento;
- b) le modifiche costruttive degli impianti quali l'aumento delle fermate, oppure il cambiamento del tipo di azionamento;
- c) la sostituzione delle pareti del vano di corsa, delle porte di piano, del locale del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se eseguita con materiali, modelli, dimensioni e/o criteri costruttivi diversi da quelli esistenti;
- d) il rifacimento dei solai dell'edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;
- e) il rifacimento strutturale delle scale dell'edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;
- f) l'aumento in altezza dell'edificio, se coinvolgente le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;
- g) il cambiamento della destinazione d'uso degli ambienti, interni all'edificio, in cui si esercitano attività riportate nell'allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni.

<sup>1</sup> Da notare che la regola tecnica è riferita agli impianti di sollevamento "ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi" e non solo agli impianti di sollevamento di per se soggetti ai controlli e verifiche di prevenzione incendi. N.d.R.

<sup>2</sup> Vedasi, in merito a quali attività considerare quando questa regola tecnica, preesistente all'entrata in vigore del DPR 151/2011, rinvii alle attività dell'abrogato DM 16/02/82 o si riferisca genericamente alle "attività soggette a controllo" e, per esclusione, "non soggette", il [chiarimento prot. n° 6959 del 21/05/2013](#). N.d.R.

<sup>3</sup> Vedasi, sulla possibilità di installazione di ascensori elettrici con macchinario installato all'interno del vano corsa, la [lettera circolare prot. n° P1274/4135 sott. 5 del 20/10/1998](#). N.d.R.

<sup>4</sup> Vedasi, sulla possibilità di installazione di ascensore con macchina a bordo ed "ascensori antincendio", il [chiarimento prot. n° P760/4135 sott. 5 del 17/06/2005](#). N.d.R.

3. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni tecniche si rinvia alle specifiche prescrizioni tecniche di settore.

## Art. 2. Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi, della sicurezza delle persone e della tutela dei beni contro i rischi di incendio, i vani degli impianti di sollevamento di cui all'art. 1 devono essere realizzati in modo da:

- a) minimizzare le cause d'incendio;
- b) limitare danni alle persone ed alle cose;
- c) limitare danni all'edificio ed ai locali serviti;
- d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
- e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

## Art. 3. Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi descritti è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

## Art. 4. Commercializzazione CE <sup>5</sup>

1. I materiali ed i prodotti per la protezione contro l'incendio provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione europea o dalla Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base della conformità alle direttive europee applicabili possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto sempre che garantiscano un livello di protezione equivalente a quello previsto dalla allegata regola tecnica.

## Art. 5. Disposizioni finali e abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi impartite in materia e sostituite dall'allegata regola tecnica.

2. Il punto 2.5. «Ascensori» dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246, recante «Norme di sicurezza antincendio per edifici di civile abitazione» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 1987 è sostituito dal seguente: «2.5. Ascensori. Il vano di corsa dell'ascensore deve avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano scala (vedi tabella A) e deve essere conforme alle specifiche disposizioni vigenti».

3. Il punto 6.8. «Ascensori antincendio» della parte prima «Attività di nuova costruzione» del titolo II «Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore a venticinque posti letto» dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 26 aprile 1994 è sostituito dal seguente: «6.8. Ascensori antincendio. Nelle strutture ricettive, ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 54 m, devono essere installati ascensori di soccorso, da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti».

4. Il punto 3.6.1. «Montalettighe utilizzabili in caso di incendio» del titolo II «Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno» dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002 è sostituito dal seguente: «3.6.1. Montalettighe utilizzabili in caso di incendio. Gli edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D devono disporre di almeno un ascensore montalettighe antincendio, da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti. Negli edifici, destinati anche in parte ad aree di tipo D, aventi altezza antincendio superiore a 24 m, deve essere installato almeno un ascensore di soccorso da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti». Il punto. 15.7 «Montalettighe utilizzabili in caso di incendio» del titolo III «Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno» dell'allegato allo stesso decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 è sostituito dal seguente: «15.7. Montalettighe utilizzabili in caso di incendio.

---

<sup>5</sup> Per le caratteristiche dei prodotti da costruzione devono essere tenute presenti le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 09/03/2011, n. 305 (cd CPR) e dal D. Lgs. 16/06/2017. N.d.R.

Gli edifici di altezza antincendio superiore a 12 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono disporre di almeno un ascensore montalettighe antincendio, da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni vigenti».

#### Art. 6.

#### Entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato

### **Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi**

1. Termini, definizioni generali, tolleranze dimensionali e simboli grafici di prevenzione incendi.

Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali approvate con il decreto ministeriale 30 novembre 1983.

2. Disposizioni generali.

Le pareti del vano di corsa, le pareti del locale del macchinario, se esiste, e le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, ivi compresi porte e portelli di accesso, nel caso in cui non debbano partecipare alla compartimentazione dell'edificio, devono comunque essere costituiti da materiale non combustibile.

Le pareti del locale del macchinario, se esiste, e le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, ivi comprese le loro porte e botole di accesso, se posti in alto ed esigenze di compartimentazione lo richiedano, devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco uguali o superiori a quelle richieste per le pareti del vano di corsa con il quale comunicano.

I setti di separazione, tra vano di corsa e locale del macchinario, se esiste, o locale delle pulegge di rinvio, se esiste, devono essere realizzati con materiale non combustibile; i fori di comunicazione, attraverso detti setti per passaggio di funi, cavi o tubazioni, devono avere le dimensioni minime indispensabili.

All'interno del vano di corsa, del locale del macchinario, se esiste, del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, e delle aree di lavoro, destinate agli impianti di sollevamento, non devono esserci tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'impianto come prescritto dalla direttiva 95/16/CE<sup>6</sup>.

L'intelaiatura di sostegno della cabina deve essere realizzata con materiale non combustibile. Le pareti, il pavimento ed il tetto devono essere costituiti da materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 1. Per gli ascensori antincendio e per quelli di soccorso, anche le pareti, il pavimento ed il soffitto della cabina devono essere realizzati con materiale non combustibile.

Le aree di sbarco protette, realizzate negli edifici quando necessario davanti agli accessi di piano degli impianti di sollevamento, nonché nell'eventuale piano predeterminato d'uscita, di cui al punto 6, devono essere tali che si possa ragionevolmente escludere ogni possibilità d'incendio in esse.

3. Vano di corsa.

In relazione alle pareti del vano di corsa si distinguono tre tipi di impianti di sollevamento:

in vano aperto;

in vano protetto;

in vano a prova di fumo.

3.1 Vano aperto.

Si considera vano aperto un vano di corsa che non deve costituire compartimento antincendio; in tal caso è sufficiente che le pareti del vano di corsa e le porte di piano, le eventuali altre porte o portelli di soccorso ed ispezione siano realizzati con materiali non combustibili.

3.2. Vano protetto.

Si considera vano protetto un vano di corsa per il quale sono soddisfatti i seguenti requisiti:

le pareti del vano di corsa, comprese le porte di piano, le porte di soccorso e porte e portelli d'ispezione, le pareti del locale del macchinario, se esiste, le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, nonché gli spazi del macchinario e le aree di lavoro, se disposti fuori del vano di corsa, devono avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento; gli eventuali fori di passaggio di funi, cavi e tubi relativi all'impianto, che debbono attraversare gli elementi di separazione resistenti al fuoco, devono avere le dimensioni minime indispensabili in relazione a quanto stabilito al punto 2;

tutte le porte di piano, d'ispezione e di soccorso devono essere a chiusura automatica ed avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento.

---

<sup>6</sup> Adesso dalla direttiva 2014/33/UE. N.d.R.

### 3.3. Vano a prova di fumo.

Si considera vano a prova di fumo un vano di corsa per il quale sono soddisfatti i seguenti requisiti:

le pareti del vano di corsa devono essere separate dal resto dell'edificio a tutti i piani e su tutte le aperture, ivi comprese le porte di piano, di soccorso e di ispezione sul vano di corsa, mediante filtro a prova di fumo.<sup>7</sup> È consentito che il filtro a prova di fumo sia unico per l'accesso sia alle scale che all'impianto di sollevamento, fatta eccezione per gli impianti di cui ai successivi punti 7 e 8;<sup>8</sup>

le pareti del vano di corsa, comprese le porte di piano, le porte di soccorso e porte e portelli d'ispezione, le pareti del locale del macchinario, se esiste, le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, nonché gli spazi del macchinario e le aree di lavoro, se disposti fuori del vano di corsa, devono avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento; gli eventuali fori di passaggio di funi, cavi e tubi relativi all'impianto, che debbono attraversare gli elementi di separazione resistenti al fuoco, devono avere le dimensioni minime indispensabili in relazione a quanto stabilito al punto 2;

le porte di piano, di ispezione e di soccorso, possono dare accesso direttamente ad aree di sbarco che siano aperte per almeno un lato verso uno spazio scoperto, ovvero verso filtri a prova di fumo.

### 4. Accessi al locale del macchinario, agli spazi del macchinario e/o alle aree di lavoro.

Per i vani di cui ai punti 3.3 e 7, gli accessi al locale del macchinario, se esiste, gli accessi al locale delle pulegge di rinvio, se esiste, nonché agli spazi del macchinario e alle aree di lavoro devono avvenire attraverso spazi scoperti o protetti con filtri a prova di fumo.

Per i vani di cui al punto 8, gli accessi al locale del macchinario e gli accessi al locale delle pulegge di rinvio, se esiste, devono avvenire attraverso spazi scoperti o protetti con filtri a prova di fumo con esclusione di quelli in sovrappressione.

Nei vani di cui ai punti 3.2, 3.3 e 7 in cui sono installati impianti di sollevamento ad azionamento idraulico, i serbatoi che contengono l'olio devono essere chiusi e costruiti in acciaio;

le tubazioni per l'olio, se installate fuori del vano di corsa, devono essere di acciaio; in alternativa, i serbatoi e le tubazioni devono essere protetti dall'incendio e dotati di chiusure capaci di trattenere l'olio.

Le aree di lavoro, poste fuori del vano di corsa, devono essere facilmente e chiaramente individuate e devono essere ubicate in ambienti aventi caratteristiche conformi con quelle stabilite al punto 3 per il vano di corsa.

### 5. Aerazione del vano di corsa, dei locali del macchinario, delle pulegge di rinvio e/o degli ambienti contenenti il macchinario.

Le aerazioni del vano di corsa, del locale del macchinario, se esiste, del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, e/o degli spazi del macchinario devono essere fra loro separate e aperte direttamente, o con canalizzazioni anche ad andamento suborizzontale, verso spazi scoperti a condizione che sia garantito il tiraggio. Le canalizzazioni devono essere realizzate con materiale non combustibile.

L'aerazione del vano di corsa, degli spazi del macchinario o dei locali del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se esistono, deve essere permanente e realizzata mediante aperture, verso spazi scoperti, non inferiori al 3% della superficie in pianta del vano di corsa e dei locali, con un minimo di:

0,20 m<sup>2</sup> per il vano di corsa;

0,05 m<sup>2</sup> per il locale del macchinario, se esiste, e per il locale delle pulegge di rinvio, se esiste.

Dette aperture devono essere realizzate nella parte alta delle pareti del vano e/o dei locali da aerare e devono, inoltre, essere protette contro gli agenti atmosferici e contro l'introduzione di corpi estranei (animali vari, volatili ecc.); tali protezioni non devono consentire il passaggio di una sfera di diametro maggiore di 15 mm. Quando il vano di corsa è aperto su spazi scoperti, per esso non è richiesta aerazione.

La canalizzazione di aerazione del vano può attraversare il locale del macchinario, se esiste, o delle pulegge di rinvio; allo stesso modo la canalizzazione di aerazione degli ambienti contenenti il macchinario o del locale del macchinario, se esiste, può attraversare il vano di corsa ed il locale delle pulegge di rinvio o altri locali interni dell'edificio, purché garantisca la prevista compartimentazione.

### 6. Misure di protezione attiva.

Se in vano protetto o in vano a prova di fumo, gli impianti di sollevamento, quando le esigenze di compartimentazione dell'edificio lo richiedono, prima che la temperatura raggiunga un valore tale da comprometterne il funzionamento, previo comando proveniente dal sistema di rilevazione di incendio dell'edificio, devono inviare la cabina al piano predeterminato di uscita e permettere a qualunque passeggero di uscire.

<sup>7</sup> Vedasi, sulle caratteristiche dei filtri a prova di fumo da realizzare in corrispondenza dei vani corsa di ascensori e montalettighe antincendio a servizio di una struttura sanitaria, il [chiarimento prot. n° P485/4135 sott. 5 del 18/05/2006](#). N.d.R.

<sup>8</sup> Vedasi, sul significato da attribuire al presente alinea, la [lettera circolare prot. n° P157/4135 sott. 9 del 05/02/2008](#). N.d.R.



In prossimità dell'accesso agli spazi e/o al locale del macchinario deve essere disposto un estintore di classe 21A 89B C, idoneo per l'uso in presenza d'impianti elettrici.

Nel locale del macchinario, se esiste, possono essere adottati impianti di spegnimento automatici a condizione che siano del tipo previsto per incendi di natura elettrica, convenientemente protetti contro gli urti accidentali e siano tarati a una temperatura nominale d'intervento tale che intervengano dopo che l'ascensore si sia fermato a seguito della manovra prevista al precedente paragrafo.

#### 7. Vani di corsa per ascensore antincendio.

Il vano di corsa, per un ascensore antincendio, deve rispondere alle caratteristiche indicate al punto 3.3. ed alle seguenti ulteriori misure:

tutti i piani dell'edificio devono essere serviti dall'ascensore antincendio;

l'uscita dall'ascensore deve immettere in luogo sicuro, posto all'esterno dell'edificio, in corrispondenza del piano predeterminato di uscita, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto di lunghezza non superiore a 15 m, ovvero di lunghezza stabilita dalle disposizioni tecniche di settore;

le pareti del vano di corsa, il locale del macchinario, se esiste, gli spazi del macchinario e le aree di lavoro di un ascensore antincendio, devono essere distinti da quelli degli altri eventuali ascensori e devono appartenere a compartimenti distinti da quelli degli altri eventuali ascensori;

gli elementi delle strutture del vano di corsa, del locale del macchinario, se esiste, o degli spazi del macchinario e delle aree di lavoro, se disposti fuori del vano di corsa, devono avere una resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento e comunque non inferiore a REI 60;

l'accesso al locale macchinario, se esiste, agli spazi del macchinario o alle aree di lavoro deve avvenire da spazio scoperto, esterno all'edificio, o attraverso un percorso, protetto da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento e comunque non inferiore a REI 60;

ad ogni piano, all'uscita dall'ascensore, deve essere realizzata un'area dedicata di almeno 5 m<sup>2</sup> aperta, esterna all'edificio, oppure, protetta da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento e comunque non inferiore a REI 60;<sup>9</sup>

la botola installata sul tetto della cabina, per il salvataggio o per l'auto salvataggio di persone intrappolate, deve essere prevista con dimensioni minime m 0,50 x m 0,70 di facile accesso sia dall'interno, con la chiave di sblocco, sia dall'esterno della cabina. Le dimensioni interne della cabina devono essere di almeno m (1,10 x 2,10) con accesso sul lato più corto;

le porte di piano devono avere resistenza al fuoco non inferiore a quella richiesta per il vano di corsa e, comunque, non inferiore a REI 60;

la linea di alimentazione di un ascensore antincendio deve essere distinta da quella di ogni altro ascensore presente nell'edificio e deve avere una doppia alimentazione primaria e secondaria di sicurezza;

i montanti dell'alimentazione elettrica del macchinario devono essere separati dall'alimentazione primaria ed avere una protezione non inferiore a quella richiesta per il vano di corsa e, comunque, non inferiore a REI 60;<sup>10</sup>

in caso di incendio il passaggio da alimentazione primaria ad alimentazione secondaria di sicurezza deve essere automatico;

i locali del macchinario e delle pulegge di rinvio, se esistono, ed il tetto di cabina devono essere provvisti di illuminazione di emergenza, con intensità luminosa di almeno 5 lux, ad 1 m di altezza sul piano di calpestio, e dotata di sorgente autonoma incorporata, con autonomia di almeno 1 ora e comunque non inferiore al tempo di resistenza richiesto per l'edificio;

in caso di incendio la manovra di questi ascensori deve essere riservata ai Vigili del fuoco ed eventualmente agli addetti al servizio antincendio opportunamente addestrati;

un sistema di comunicazione bidirezionale deve collegare in maniera permanente la cabina all'ambiente contenente il macchinario o al locale del macchinario, se esiste, ed alle aree di sbarco;

nel progetto dell'edificio devono essere adottate misure idonee a limitare il flusso d'acqua nel vano di corsa, durante le operazioni di spegnimento di un incendio; il materiale elettrico all'interno del vano di corsa, nella zona che può essere colpita dall'acqua usata per lo spegnimento dell'incendio, e l'illuminazione del vano devono avere protezione IPX3;

gli ambienti e le aree di sbarco protette devono essere tali da consentire il funzionamento corretto della manovra degli ascensori antincendio per tutto il tempo prescritto per la resistenza al fuoco dell'edificio;

gli ascensori antincendio non vanno computati nella valutazione delle vie di esodo.

<sup>9</sup> Vedasi, sull'interpretazione del presente capoverso:

- la [lettera circolare prot. n° P157/4135 sott. 9 del 05/02/2008](#);
- il [chiarimento prot. n° 459/4135 sott. 5 del 29/04/2008](#);
- il [chiarimento prot. n° 3029 del 05/03/2013](#). N.d.R.

<sup>10</sup> Vedasi, in merito a quale tipo di alimentazione elettrica applicare i requisiti del presente capoverso, la [lettera circolare prot. n° P157/4135 sott. 9 del 05/02/2008](#). N.d.R.

#### 8. Vano di corsa per ascensore di soccorso.

Quando in un edificio, in relazione alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, deve essere installato un ascensore di soccorso, utilizzabile in caso di incendio, installato esclusivamente per trasporto delle attrezzature del servizio antincendio ed, eventualmente, per l'evacuazione di emergenza delle persone, devono essere adottate, oltre alle misure di cui al punto 7, anche le seguenti:

il numero degli ascensori di soccorso deve essere definito in modo da servire con essi l'intera superficie orizzontale di ciascun piano dell'edificio;

il locale del macchinario deve essere installato nella sommità dell'edificio con accesso diretto dal piano di copertura del medesimo;

non è ammesso un azionamento di tipo idraulico;

i condotti di aerazione del locale del macchinario devono essere separati da quelli del vano di corsa. In caso di condotto di aerazione del vano di corsa, che attraversasse il locale del macchinario o che fosse contiguo, il condotto di aerazione deve essere segregato e protetto con materiali aventi resistenza al fuoco almeno REI 120;

le dimensioni interne minime della cabina e dell'accesso devono essere stabilite in base alle esigenze dei vigili del fuoco ed in ogni caso non devono essere inferiori ai seguenti valori:

larghezza .....	1,10 m
profondità .....	2,10 m
altezza interna di cabina .....	2,15 m
larghezza accesso (posto sul lato minore) ...	1,00 m

le porte di piano e di cabina devono essere ad azionamento manuale, la porta di cabina deve essere ad una o più ante scorrevoli orizzontali. Al fine di assicurare la disponibilità dell'impianto, anche in caso di uso improprio, deve essere installato un dispositivo che, quando il tempo di sosta della cabina ad un piano diverso di quello di accesso dei vigili del fuoco supera i due minuti, riporti automaticamente la cabina al piano anzidetto. Un allarme luminoso ed acustico, a suono intenso non inferiore ai 60 dB(A), deve segnalare il fallimento di questa manovra al personale dell'edificio; tale allarme non deve essere operativo quando l'ascensore è sotto il controllo dei vigili del fuoco;

un interruttore a chiave, posto a ogni piano servito, deve consentire ai vigili del fuoco di chiamare direttamente l'ascensore di soccorso;

per l'auto salvataggio, dall'interno della cabina, deve essere presente una scala che consenta di raggiungere in sicurezza il tetto della cabina stessa attraverso la relativa botola;

per consentire il diretto e facile accesso alla botola, all'interno della cabina non sono ammessi controsoffitti.

#### 9. Norme di esercizio.

L'uso degli ascensori in caso d'incendio è vietato. Presso ogni porta di piano di ogni ascensore deve essere affisso un cartello con l'iscrizione «Non usare l'ascensore in caso d'incendio». In edifici di civile abitazione è sufficiente prevedere l'affissione del cartello solo presso la porta del piano principale servito e di tutti gli altri piani da cui si può accedere dall'esterno.

In caso d'incendio è consentito unicamente l'uso di ascensori antincendio e di soccorso in relazione a quanto stabilito dalle specifiche regole tecniche di settore. Inoltre, è proibito accendere fiamme libere in cabina, nel vano di corsa, nei locali del macchinario e delle pulegge di rinvio e nelle aree di lavoro, nonché depositare in tali ambienti materiale estraneo al funzionamento dell'ascensore.

I suddetti divieti, limitazioni e condizioni di esercizio devono essere segnalati con apposita segnaletica conforme al decreto legislativo n. 493/1996.

## Note al DM 15/09/2005

[2]

(Chiarimento)  
PROT. n° 0006959

Roma, 21 maggio 2013

OGGETTO: Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi.

Si fa riferimento alla prima problematica sollevata nella nota in indirizzo indicata concernente la sorte dei richiami alle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, contenuti nelle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi.

Al riguardo si ritiene che il richiamo dei numeri identificativi delle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle vigenti regole tecniche, sottenda un giudizio tecnico relativo al rischio antincendio rappresentato dalle stesse attività. Pertanto, si è dell' avviso che nell'applicare le specifiche regole tecniche si debba continuare ad operare il rinvio alle declaratorie delle attività del D.M. 16 febbraio 1982, anche se abrogato.

Per i casi di richiamo generico alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle regole tecniche di prevenzione incendi, si ritiene necessario verificare, caso per caso, se è possibile applicare il principio sopra espresso. Ciò in quanto si tratta pur sempre di un rinvio, all'interno di una regola tecnica, che sottende, come sopra evidenziato, una espressione di valutazione di pericolosità antincendio

### Parere della Direzione Regionale

Il Comando Provinciale VV.F. di Pisa, con l'allegata nota prot. n. 2360 del 12/03/2013, evidenzia che alcune regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, emanate prima del D.P.R. n. 151 dell'1 agosto 2011, relative ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, fanno riferimento ad attività di cui all'abrogato D.M. 16.02.1982 relativamente a vari requisiti quali ad esempio ubicazione, comunicazione, resistenza al fuoco delle strutture, etc, riportando alcuni esempi.

In relazione a quanto sopra il Comando, nell'evidenziare la non corrispondenza biunivoca tra le attività di cui al D.M. 16.02.1982 e quelle riportate nell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, formula i seguenti quesiti:

1. se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del DM 16/02/1982, citate nelle regole tecniche, senza riconvertirle in quelle del D.P.R. n. 151/2011 nell'applicazione delle medesime norme;
2. se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività "soggette a controllo" (e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre con riferimento a quelle del D.M. 16.2.1982.

Al riguardo questo Ufficio, in considerazione dell'abrogazione del D.M. 16.02.1982, ritiene che quando nelle norme di prevenzione incendi si trovano riferimenti ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, di cui al D.M. 16.02.1982, le stesse debbano essere riconvertite in quelle del D.P.R. n. 151/2011.

Poiché il D.P.R. n. 151/2011 suddivide le attività nelle categorie A, B e C, sarebbe da chiarire se tale considerazione vale per tutte le citate categorie.

Si resta in attesa del parere di codesto Ufficio.

### Parere del Comando

Alcune regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, emanate prima del DPR 151 dell'1 agosto 2011, e relative ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, con riferimento a requisiti di ubicazione necessari ovvero consentiti, e anche ad altri requisiti, come per esempio quelli relativi alla resistenza al fuoco delle strutture, fanno riferimento ad attività di cui all'abrogato DM 16.2.1982.

Si citano di seguito e ad esempio i seguenti tre casi:

- regola tecnica relativa alle autorimesse, costituita dal DM 1.2.1986.

#### rif. 3.1 Isolamento

"...omissis... *Le aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti da impianto fisso di spegnimento automatico, non devono essere direttamente sottostanti ad aperture di locali destinati ad attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982*"

#### rif. punto 3.4.1 Strutture dei locali

"...omissis... *Le strutture di separazione con locali di edifici destinati ad attività di cui ai punti 24, 25, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 91 di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 devono essere almeno di tipo REI 180.*"

#### rif. punto 3.5.1

*“Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni con locali destinati ad attività di cui al punto 77 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982*

Rif. punto 3.5.2

*Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali destinati ad altra attività attraverso disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo almeno RE 60 munite di congegno di autochiusura con esclusione dei locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90 e 91 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.*

*Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare attraverso filtri, come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, con locali destinati a tutte le altre attività con l'esclusione di quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78, 79 e 80.*

Rif. punto 3.5.3

*Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983 con locali destinati ad attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 con l'esclusione delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80 e 83.”*

- regola tecnica relativa alle attività ricettive, costituita dal DM 19.4.1994.

rif. punto 5 (UBICAZIONE).1 (Generalità) dell'Allegato

*“Le attività ricettive possono essere ubicate:*

- a) *...omissis...;*
  - b) *in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazione diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982”*
- e

rif. punto 5 (UBICAZIONE).2 (Separazione-Comunicazioni) dell'Allegato

*“Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività ricettive:*

- a) *...omissis...;*
- b) *possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;*
- c) *possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione o incendi ad esse pertinenti, elencate al punto 5.1”*

- regola tecnica relativa alle attività commerciali, costituita dal DM 27.7.2010.

rif. punto 2 (UBICAZIONE).1 (Generalità) dell'Allegato

*“Le attività commerciali devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Possono essere ubicate:*

- a) *... omissis...;*
- b) *in edifici di tipo misto. Qualora in essi si svolgano attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, queste ultime devono essere limitate a quelle di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi), 64, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 94, e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), fermo restando l'osservanza delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi per le specifiche attività”*

Premesso ciò, e tenuto conto che evidentemente non vi è corrispondenza biunivoca tra le attività del DM 16.2.1982 e quelle del DPR 151 dell'1 agosto 2011, ed anzi alcune non sussistono più mentre altre sono state aggiunte, si richiede conferma di quanto segue:

- 1) se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del DM 16.2.1982, citate nelle regole tecniche, senza convertirle in quelle del DPR 151/2011, nell'applicazione delle medesime norme;
- 2) se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività “soggette a controllo” ( e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre con riferimento a quelle del DM 16.2.1982.

**[3]**

**Lettera Circolare**

OGGETTO: Ascensori elettrici con macchinario installato all'interno del vano corsa. Ammissibilità ai fini della prevenzione incendi.

Alcuni Comandi provinciali dei Vigili del fuoco hanno recentemente ricevuto richieste di pareri su progetti di insediamenti civili ed industriali che prevedono l'installazione di ascensori elettrici privi del locale macchinario, essendo questo posizionato all'interno del vano corsa ed hanno formulato quesiti sulla ammissibilità di tale soluzione ai fini della prevenzione incendi.

La normativa di prevenzione antincendi sugli ascensori, a decorrere dal D.P.R. n. 1497/1963, si è sempre posta l'obiettivo di realizzare il vano di corsa degli ascensori in modo da garantire la compartimentazione antincendio dell'edificio servito, al fine di limitare la propagazione verticale dell'incendio e dei prodotti della combustione.

Con riferimento al locale del macchinario, i requisiti antincendio previsti sono gli stessi del vano di corsa.

Ciò premesso, la soluzione impiantistica di cui in oggetto è da considerare ammissibile alla luce di quanto stabilito dalla direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 7 settembre 1995, n. 213).

La suddetta direttiva, al fine di consentire la libera circolazione di tutti i tipi di ascensore, ha stabilito di armonizzare le disposizioni nazionali in materia a decorrere dal 1° luglio 1997 fissando:

- i requisiti essenziali di sicurezza e salute cui devono rispondere gli ascensori tenendo presenti tutti i rischi, causati dagli ascensori stessi, cui sono esposti gli utenti, nonché gli occupanti della costruzione;
- le procedure per valutare la conformità degli ascensori ai requisiti essenziali di sicurezza e salute.

Tale direttiva non richiede come requisito essenziale tassativo l'installazione del macchinario in apposito locale, separato dal vano di corsa.

Pertanto non può essere frapposto alcun ostacolo alla commercializzazione e messa in servizio di ascensori che adottino la soluzione priva del locale macchinario, purchè dispongano di:

- attestato dell'esame CE del tipo, rilasciato da un organismo notificato, che sancisca la conformità alle disposizioni della direttiva stessa (ai fini della commercializzazione);
- dichiarazione CE di conformità, rilasciata dall'installatore di cui all'art. 1, comma 4, della direttiva e redatta secondo le previsioni dell'Allegato II della medesima (ai fini della messa in esercizio).

Quanto sopra premesso e ferma restando l'osservanza delle vigenti disposizioni di protezione antincendio del vano di corsa (compartimentazione, aerazione) i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, nell'espletamento dell'attività di prevenzione incendi, accetteranno come ammissibili soluzioni che prevedono l'installazione del macchinario all'interno del vano di corsa, a condizione che sia comprovata la conformità dell'ascensore alla direttiva 95/16/CEE, acquisendo:

- in fase di richiesta di parere sul progetto, l'attestazione dell'esame CE del tipo, rilasciata da organismo notificato;
- in fase di richiesta del rilascio del Certificato di prevenzione incendi, la dichiarazione CE di conformità rilasciata dall'installatore.

#### [4]

(Chiarimento)  
PROT. n° P760/4135 sott. 5

Roma, 17 giugno 2005

OGGETTO: Installazione ascensore con macchina a bordo ed "Ascensori antincendio" – Ditta \*\*\*\* S.p.A. –

In relazione a quanto rappresentato con la nota cui si risponde, si fa presente che al settore degli ascensori, ivi compresi gli "ascensori antincendio", si applica la direttiva 95/16/CE recepita nell'ordinamento italiano con il D.P.R. n. 162/99, che ha previsto un periodo transitorio di coesistenza con le disposizioni nazionali conclusosi il 1 luglio 1999. Pertanto, a partire da tale data, il D.P.R. 162/99 costituisce l'unica disposizione che regolamento gli ascensori ai fini della sicurezza.

Premesso quanto sopra si condividono le considerazioni espresse dalla \*\*\*\* S.p.A. e si invita codesto Comando ad attenersi alla predetta direttiva ed alle relative norme armonizzate che per la caratterizzazione degli ascensori, in quanto "prodotto", hanno di fatto superato le vigenti disposizioni nazionali di sicurezza ivi comprese quelle di prevenzione incendi.

Si fa presente, altresì, che da parte di questa Direzione è stata predisposta una apposita regola tecnica di prevenzione incendi per i vani ascensori che sostituirà, abrogandole, le vigenti disposizioni di settore.

[7]

(Chiarimento)  
PROT. n° P485/4135 sott. 5

Roma, 18 maggio 2006

OGGETTO: Decreto Ministero dell'Interno 15 settembre 2005. Vano corsa per ascensore o montalettighe antincendio. Quesito.

Con riferimento al quesito posto con la nota indicata a margine, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Comando provinciale VV.F..

#### Parere del Comando

L'ing. XXX XXXX di Como ha formulato a quest'Ufficio un quesito sulle caratteristiche dei filtri a prova di fumo da realizzare in corrispondenza dei vani corsa di ascensori e montalettighe antincendio a servizio di una struttura sanitaria.

L'art. 3.3 del decreto Ministero dell'Interno 15 settembre 2005 stabilisce infatti che *le pareti del vano di corsa devono essere separate dal resto dell'edificio a tutti i piani e su tutte le aperture, ivi comprese le porte di piano, di soccorso e di ispezione sul vano di corsa, mediante filtro a prova di fumo.*

In particolare dalla lettura letterale dell'articolo sembra che la norma prescriva la presenza dei filtro non solo in corrispondenza delle aperture del vano corsa (*ivi comprese le porte di piano ...*) ma anche perimetralmente alle quattro pareti del vano corsa, in quanto l'articolo 3.3 prevede che le pareti del vano di corsa siano separate dal resto dell'edificio mediante filtro a prova di fumo.

Il Comando scrivente ritiene che l'obiettivo di sicurezza della norma sia raggiunto dotando di filtro a prova di fumo solamente le aperture realizzate in corrispondenza del vano corsa comprese, oltre alle porte di piano, anche le porte di ispezione.

[8]; [9 a.]; [10]

#### Lettera Circolare

PROT. n° P157/4135 sott. 9

Roma, 05 febbraio 2008

OGGETTO: DM 15 settembre 2005 – Chiarimenti in merito alle caratteristiche del vano corsa a prova di fumo, del vano corsa per ascensore antincendio e del vano corsa per ascensore di soccorso.

Pervengono a questa Direzione quesiti tesi a conoscere la corretta interpretazione di alcuni punti della regola tecnica per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, emanata con il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2005.

Come è noto il provvedimento in oggetto, in funzione della presenza di determinate caratteristiche di protezione attiva e passiva, distingue i vani di corsa degli impianti di sollevamento nelle seguenti tipologie: vano aperto, vano protetto, vano a prova di fumo, vano per ascensore antincendio, vano per ascensore di soccorso.

In particolare gli ascensori ubicati in vano a prova di fumo non possono essere utilizzati in caso di incendio e la protezione del vano di corsa è finalizzata unicamente ad evitare che gli stessi fungano da via privilegiata per la propagazione dei prodotti della combustione. L'ascensore antincendio, in considerazione de prescritti requisiti impiantistici, può essere invece impiegato anche in caso di incendio per l'evacuazione assistita di persone con ridotte o impedito capacità motorie. Infine l'ascensore di soccorso deve essere inteso come un presidio antincendio ad uso esclusivo delle squadre di soccorso, pertanto, proprio per tener conto delle esigenze legate al corretto svolgimento delle operazioni di emergenza, se ne consiglia l'ubicazione in prossimità del perimetro del fabbricato, in posizione facilmente accessibile dall'esterno e preferibilmente adiacente ad una scala a prova di fumo prevedendo eventualmente una comunicazione, tramite porta EI, tra il filtro che da accesso alla scala a prova di fumo e quello che conduce all'ascensore di soccorso.

Ciò premesso, al fine di assicurare una applicazione corretta ed uniforme del DM 15 settembre 2005, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Al punto 3.3 - vani a prova di fumo – dell'allegato al citato decreto, è riportato testualmente: *“È consentito che il filtro a prova di fumo sia unico per l'accesso sia alle scale che all'impianto di sollevamento, fatta eccezione per gli impianti di cui ai successivi punti 7 e 8”*. Tale formulazione deve intendersi nel senso che allorquando per gli impianti di sollevamento è prescritto il vano corsa a prova di fumo, è sufficiente prevederne l'installazione nel medesimo



compartimento della scala a prova di fumo, al quale si ha accesso, quindi, attraverso un unico filtro, senza realizzare ulteriori specifiche protezioni ai fini antincendio. Detta interpretazione trova peraltro conferma nel chiarimento già fornito con la lettera-circolare prot n. P694/4122 sott. 66/4<sup>1</sup> del 19 giugno 2006, con riferimento agli impianti di sollevamento ubicati negli edifici destinati ad uffici punto 6.9 dell'allegato al DM 22 febbraio 2006).

Al punto 7 - vani di corsa per ascensore antincendio – dell'allegato al DM 15 settembre 2005, tra le caratteristiche di cui devono essere in possesso i vani è indicato: *“ad ogni piano, all'uscita dall'ascensore, deve essere realizzata un'area dedicata di almeno 5 m<sup>2</sup> aperta, esterna all'edificio, oppure, protetta da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento e comunque non inferiore a REI 60”*. Per tale tipologia di vano non è quindi applicabile la soluzione descritta in precedenza per il vano a prova di fumo, bensì deve essere previsto un filtro a prova di fumo dal quale sia possibile accedere o al vano scala, che costituisce un compartimento a se stante, o al disimpegno avente superficie minima in pianta di 5 m<sup>2</sup> sul quale deve avvenire lo sbarco dell'ascensore e che può assolvere la funzione di spazio calmo, ove richiesto.

Nel caso, invece, di vano di corsa per ascensore di soccorso, si ritiene necessario che il filtro a prova di fumo mediante il quale si ha accesso alla scala sia indipendente da quello che conduce all'area dedicata su cui avviene lo sbarco dell'impianto di sollevamento, in quanto, nel caso di edifici di grande altezza, il flusso di persone che abbandonano il fabbricato attraverso le scale potrebbe essere contestuale ma di verso opposto rispetto ai soccorritori che intervengono per contrastare l'emergenza utilizzando l'ascensore di soccorso.

Con l'occasione si evidenzia infine che al punto 7 dell'allegato al DM 15 settembre 2005, laddove è prescritto che *“i montanti dell'alimentazione elettrica del macchinario devono essere separati dall'alimentazione primaria ed avere una protezione non inferiore a quella richiesta per il vano di corsa e, comunque, non inferiore a REI 60”*, tali requisiti vanno riferiti all'alimentazione secondaria di sicurezza, pur se non esplicitamente citata nel testo.

## [9.b]

(Chiarimento)

PROT. n° 459/4135 sott. 5

Roma, 29 aprile 2008

OGGETTO: Montalettighe antincendio. Chiarimenti di cui alla lettera circolare n. P157/4135 del 5 febbraio 2008.

Con riferimento al quesito posto dal Comando provinciale VV.F. di Como di pari oggetto, si concorda con il parere riportato nella nota di codesta Direzione ritenendolo in linea con il dettato del D.M. 15 settembre 2005 e conforme ai chiarimenti forniti con la lettera circolare n. P157/4135 del 5 febbraio 2008.

### **Parere della Direzione Regionale**

Si trasmette il quesito formulato dal Comando VV.F. di Como volto a chiarire le modalità di realizzazione del montalettighe antincendio alla luce del DM 15/09/2005 e dei chiarimenti di cui alla lettera circolare in oggetto indicata.

Secondo l'interpretazione di questa ufficio le disposizioni ministeriali in argomento prevedono per i montalettighe antincendio:

- realizzazione dell'area dedicata di almeno 5 mq all'uscita dell'ascensore (subito a valle della porta di piano);
- realizzazione di filtro a prova di fumo a protezione dell'area dedicata qualora quest'ultima non sia aperta, esterna all'edificio;
- possibilità che dal filtro di cui sopra si possa accedere al vano scala, oltre che all'area dedicata.

Pertanto, nella rappresentazione grafica riportata a titolo di esempio dal Comando, si ritiene che la posizione del filtro a prova di fumo e dell'area dedicata debbano risultare invertite.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

### **Parere del Comando**

In riferimento alla lettera circolare n. P157/4135 del 5 febbraio 2008 inerente quanto in oggetto specificato, si comunica che, a parere di quest'Ufficio, i chiarimenti pervenuti non sembrano pienamente in linea con il disposto del decreto del Ministero dell'Interno 15 settembre 2005.

Si rileva in proposito che la normativa dispone che i vani destinati ad ascensori e montalettighe antincendio devono possedere i requisiti di cui al punto 7 in aggiunta e non in sostituzione, a quelli previsti dal punto 3.3 del decreto inerenti il requisito di vano a prova di fumo.

---

<sup>1</sup> Leggasi 66/A. N.d.R.


In particolare, il punto 7 stabilisce che *“Il vano di corsa, per un ascensore antincendio, deve rispondere alle caratteristiche indicate al punto 3.3.ed alle seguenti ulteriori misure ...”* mentre il punto 3.3 prevede che *“Si considera vano a prova di fumo un vano di corsa per il quale sono soddisfatti i seguenti requisiti: le pareti del vano di corsa devono essere separate dal resto dell’edificio a tutti i piani e su tutte le aperture, ivi comprese le porte di piano, di soccorso e di ispezione sul vano di corsa, mediante filtro a prova di fumo...”*

È indubbio, pertanto, che il vano dell’ascensore o del montalettighe antincendio debba essere un vano a prova di fumo e, come tale, deve essere dotato di filtro a prova di fumo in corrispondenza dello sbarco ad ogni piano. Tale soluzione è stata peraltro confermata anche da codesto Ministero con la nota n. P485/4135 del 18 maggio 2006 a seguito di un quesito formulato da questo Comando, in merito alla circostanza che la normativa preveda per il vano a prova di fumo, erroneamente, la realizzazione del filtro a prova di fumo addirittura in corrispondenza di tutte e quattro le pareti del vano corsa e che, in quell’occasione, la realizzazione del filtro a prova di fumo solo in corrispondenza dello sbarco ai piani è stata ritenuta, da codesto Ministero, sufficiente al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza.

Secondo la lettera circolare del 5 febbraio 2008, invece, il filtro a prova di fumo non viene più richiesto neanche in corrispondenza delle sbarco ai piani del montalettighe antincendio, il cui vano corsa viene pertanto ad assumere la configurazione di vano protetto (rispetto all’area dedicata), sebbene dotate di disimpegno (la stessa area dedicata) e di successivo filtro a prova di fumo, e non più di vano a prova di fumo. In tale ipotesi un montalettighe antincendio risulterebbe, ma è un assurdo, meno sicuro di un montalettighe a prova di fumo.

La configurazione per il montalettighe antincendio, indicata nella lettera circolare in oggetto citata, sembra comunque riprendere quanto riportato nella norma UNI EN 81-72 sugli ascensori antincendio in cui l’area dedicata (denominata atrio protetto) e un’appendice del vano corsa, ma si specifica che la stessa norma UNI EN 81-72 prevede anche l’ipotesi di incendio all’interno dell’area dedicata, per cui la protezione del vano corsa rispetto all’area dedicata con semplice porta tagliafuoco non è da ritenere sufficiente, ad avviso di quest’Ufficio, ma diviene necessario il filtro a prova di fumo.

Si rappresenta di seguito la soluzione adottata dal Comando, che risponde pienamente a tutti i requisiti richiesti dalla normativa, sia del punta 3.3 che del punto 7, e sulla quale sono state basate, anche a seguito del quesito prima citato, le approvazioni dei progetti di ospedali e di case di riposo degli ultimi anni.



Si formula il presente quesito tramite la Direzione Regionale Vigili del fuoco per la Lombardia alla quale si chiede di trasmetterla al superiore Ministero con il proprio motivato parere



[9 c.]

(Chiarimento)  
PROT. n° 0003029  
032101.01.4135.005

Roma, 05 marzo 2013

OGGETTO: Residenze sanitarie assistenziali.  
Vano ascensore/montalettighe antincendio.

Con riferimento alla nota pari oggetto a margine citata, nel ribadire quanto già rappresentato in materia di richiesta di pronunciamento da parte dell'ufficio scrivente, si concorda con il parere espresso da codesta Direzione.

**Parere della Direzione Regionale**

Si trasmette il quesito proposto dallo Studio Termotecnico in oggetto tramite il Comando di Sondrio.

Il Comitato Tecnico Regionale, organo tecnico consultivo territoriale, ai sensi dell'art.22 del D.Lvo 139/2006, nella seduta del 30/10/2012, ha esaminato il quesito esprimendo il parere di seguito riportato, ritenendo necessaria l'acquisizione del parere della Direzione Centrale Per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica.

**Caratteristiche del vano ascensore/montalettighe antincendio**

Tenendo presente i chiarimenti forniti dal Ministero con nota prot. P157 del 05/02/2008 si conferma che nel caso del vano ascensore/montalettighe antincendio il filtro a prova di fumo può essere lo stesso a servizio del vano scala e che l'area dedicata avente superficie minima di 5 mq deve trovarsi allo sbarco dell'ascensore/montalettighe antincendio. In tal senso appare corretta la rappresentazione riportata nell'allegato 2 ("esempio di interpretazione 1").

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione.


**Richiesta del tecnico**

Buongiorno, sono un professionista antincendio e sto partecipando alla progettazione di diverse Residenze Sanitarie Assistite in diverse province Lombarde, ricadenti nelle attività di cui al p.to 68 del D.P.R. n° 151 del 01-08-201<sup>2</sup>. Dai diversi Comandi Provinciali VV.F., riceviamo diverse interpretazioni e discordanti fra di loro in merito alla realizzazione di impianti montalettighe utilizzabili in caso di incendio (p.to 3.6.1 del D.M. 18-09-2002 e p.to 7 del D.M. 15-09-2005). Con la presente pongo per tanto il seguente quesito: Il punto 3.3 del DM 15/09/2005 prevede che " .... È consentito che il filtro a prova di fumo sia unico per l'accesso sia alle scale che all'impianto di sollevamento, fatta eccezione per gli impianti di cui ai successivi punti 7 e 8" Intendo che, ad eccezione dei punto 7 e 8, il filtro a prova di fumo possa essere unico per vano scala e monta lettighe e che il monta lettighe possa essere interno al vano scala così come da esempio grafico allegato (All.1); La lettera circolare del 05/02/2008 prot. n° P 157/4135 sott. 9 prevede che "... per i vani corsa per "ascensore antincendio" (punto 7 del DM 15/09/2005) deve essere previsto un filtro a prova di fumo dal quale sia possibile ACCEDERE O AL VANO SCALA, che costituisce un compartimento a se stante, O AL DISIMPEGNO AVENTE SUPERFICIE MINIMA IN PIANTA DI 5 MQ sul quale deve avvenire lo sbarco dell'ascensore e che può assolvere la funzione di spazio calmo. ove richiesto. Nel caso, invece. di vano corsa per "ascensore di soccorso" (punto 8 del DM 15/09/2005), si ritiene necessario che il filtro a prova di fumo mediante il quale si ha accesso alla scala sia indipendente da quello che conduce all'area dedicata su cui avviene lo sbarco dell'impianto di sollevamento ...." Le indicazioni della circolare prevedono che in caso di montalettighe (p.to 7) il vano scala e l'area dedicata (5 mq) possono accedere dallo stesso filtro a prova di fumo, e che solamente in caso di ascensore di soccorso vano scala e l'area dedicata (5 mq) debbano essere serviti da due distinti filtri a prova di fumo. In allegato trasmetto tre esempi grafici: - All. 1 con comunicazione p.to 3.3 DM 15/09/2005 - All. 2 interpretazione fatta da alcuni comandi; - All 3 interpretazione fatta da altro comando; Viste le diverse interpretazioni chiedo un Vostro parere autentico. In attesa di positivo cenno di risposta colgo l'occasione per porgere distinti e cordiali saluti. XXXX YYYY.


---

<sup>2</sup> Leggasi 2011. N.d.R.

Esempio p.to 3.3 del DM 15/09/2005  
esclusi i p.ti 7 e 8



# Esempio interpretazione 1 accesso a vano scale a prova di fumo e montalettighe antincendio (p.to 7 D.M. 15/09/2005)



Esempio interpretazione 2  
accesso a vano scale a prova di fumo  
e montanette antincendio (p.to 7 D.M. 15/09/2005)

